



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

## **LA RETTRICE**

**VISTO** l'art. 6 comma 9 della legge 240/2010;

**VISTO** il decreto ministeriale 168 del 10 agosto 2011 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”;

**RICHIAMATO** lo Statuto di Ateneo;

**RICHIAMATA** la delibera n. 15/2 del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2026;

**RICHIAMATA** la delibera n.15 del Senato Accademico del 16 aprile 2026;

## **DECRETA**

di emanare il testo modificato del “Regolamento in materia di nuova imprenditorialità e di titolarità, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia” che si allega alla lettera A.

Ai sensi dell'art. 24 comma 10 dello Statuto di Ateneo il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Università.

La Rettrice  
Prof.ssa Rita Cucchiara

# REGOLAMENTO IN MATERIA DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E DI TITOLARITÀ, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

## Sommario

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Finalità e ambito d'applicazione .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 - Commissione Trasferimento Tecnologico di Ateneo.....	5
Art. 4 - Competenze della Commissione Trasferimento Tecnologico.....	5
Art. 5 - Competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Università .....	6
<b>TITOLO II – REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLE SOCIETÀ SPIN OFF.....</b>	<b>7</b>
Art. 6 - Requisiti di Accredimento delle società Spin off richieste da Proponenti "ricercatori" .....	7
Art. 7 - Requisiti di Accredimento delle società richieste da Proponenti "studenti" dette anche "Junior Spin Off" .....	7
Art. 8 - Composizione della compagine societaria.....	8
Art. 9 - Partecipazione del Personale e relative incompatibilità .....	8
Art. 10 - Procedura di Accredimento e costituzione .....	8
Art. 11 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale .....	9
Art. 12 - Utilizzo del logo dell'Università.....	10
Art. 13 - Durata dello Spin off.....	10
Art. 14 - Servizi, risorse e agevolazioni.....	10
Art. 15 - Proprietà intellettuale .....	11
Art. 16 - Monitoraggio delle società Spin off partecipate o non partecipate dell'Università .....	11
Art. 17 - Conflitto di interessi.....	12
<b>TITOLO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA .....</b>	<b>13</b>
Art. 18 - Tipologie di Ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.....	13
Art. 19 - Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIMORE .....	13
Art. 20 - Titolarità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni frutto di Ricerca Istituzionale .....	13
Art. 21 Invenzioni occasionali .....	13
Art. 22 - Norme speciali sulla Ricerca Commissionata .....	13
Art. 23 - Tutela della natura confidenziale delle informazioni .....	14
Art. 24 - Comunicazione dell'invenzione.....	14
Art. 25 - Obblighi di UNIMORE .....	15
Art. 26 - Obblighi dell'Inventore .....	15

<b>Art. 27 - Istruttoria e primo deposito .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 28 - Spese .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 29 - Decisione di estensione .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 30 - Decisione di abbandono .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 31 - Obblighi di valorizzazione e forme .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 32 - Ripartizione dei proventi .....</b>	<b>16</b>
<b><i>TITOLO IV – EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....</i></b>	<b>17</b>
<b>Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 34 - Emanazione ed entrata in vigore .....</b>	<b>17</b>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità e ambito d'applicazione

L'Università di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata "Università" o "UNIMORE", o "Ateneo" in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168, e visto l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, promuove e favorisce la costituzione di società di capitali, società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative e società europee, al fine di favorire la ricerca industriale, lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi e la loro diffusione, coerentemente con le altre iniziative di valorizzazione della ricerca avviate ed in conformità con il comma 6, dell'articolo 6 dello Statuto di Ateneo.

Il presente Regolamento disciplina le società di cui sopra alla cui costituzione l'Università concorre o meno in qualità di socio, secondo modalità e termini di seguito indicati.

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- a. i soggetti che possono costituire gli Spin off;
- b. la procedura di autorizzazione alla costituzione degli Spin off;
- c. la partecipazione dell'Università al capitale degli Spin off;
- d. i rapporti tra l'Università e gli Spin off;
- e. l'utilizzo del logo dell'Università da parte degli Spin off;
- f. le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e gli Spin off;
- g. le attività dei proponenti a favore degli Spin off e il regime di autorizzazioni del personale universitario.

Il presente Regolamento disciplina altresì le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale frutto della ricerca di UNIMORE utilizzando Know-how, strutture e/o mezzi finanziari dell'Università.

Il Regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra UNIMORE ed i suoi Inventori anche ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla Legge n. 102 del 24 luglio 2023.

### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **Personale Strutturato**: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono, tra l'altro, i ricercatori di qualsiasi tipologia nonché i professori di prima e di seconda fascia e i dipendenti tecnici e amministrativi.
2. **Personale Non Strutturato**: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di Ricerca che non intrattengono con UNIMORE un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso UNIMORE, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, nonché gli studenti coinvolti nelle attività di ricerca svolte in laboratorio, nei percorsi di laurea o nei progetti di Ateneo.
3. **Proponenti "ricercatori"**: coloro che possono proporre l'Accreditamento di società quale Spin off dell'Università. Possono essere Proponenti "ricercatori" il Personale Strutturato e Non strutturato, ad eccezione degli studenti.
4. **Proponenti "studenti"**: possono essere proponenti "studenti" di Spin off non partecipato gli studenti coinvolti in attività di tesi di laurea o in progetti di Ateneo, iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo, a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello), a un corso di specializzazione, ad eccezione dei medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99. Possono inoltre essere Proponenti "studenti" coloro che abbiano conseguito, da meno di 3 anni dalla

presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria di Accreditamento, il seguente titolo di studio: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione (compreso quello relativo ai medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99), master universitario di primo o secondo livello, dottorato di ricerca.

**5. Commissione Trasferimento Tecnologico:** commissione istruttoria, deputata all'analisi delle iniziative di Trasferimento tecnologico di Ateneo ed in particolare delle proposte imprenditoriali al fine del loro Accreditamento e al mantenimento dello stesso come Spin off dell'Università e della tutela e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale ed industriale dell'Università.

**6. Spin off:**

Società di capitali, anche in forma cooperativa, con le seguenti caratteristiche

- promossa su iniziativa dell'Università o da almeno un Proponente "ricercatore", oppure partecipata dall'Università e/o da almeno un Proponente "ricercatore".

e

- finalizzata all'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei Risultati della Ricerca ottenuti in Università, ovvero aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati nell'ambito di attività di Ricerca o utilizzando risorse dell'Università

oppure con le seguenti caratteristiche

- promossa da almeno un Proponente "studente", che abbia partecipato ad iniziative o progetti promossi dall'Università per favorire lo sviluppo imprenditoriale;

e

- finalizzata alla produzione/erogazione di prodotti/servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università. Quest'ultima tipologia è anche definita "Junior Spin off"

**7. Spin off partecipato** dall'Università: società Spin off che abbia superato la valutazione di Accreditamento e del quale l'Università partecipa al capitale sociale

**8. Spin off non partecipato** dall'Università: società Spin off che abbia superato la valutazione di Accreditamento e del quale l'Università non partecipa al capitale sociale. Gli Spin off proposti da Proponenti "studenti" possono essere solo "non partecipati".

**9. Accreditamento:** procedura in seguito alla quale una società viene riconosciuta come Spin off dell'Università (partecipata o non).

**10. Ufficio Competente:** ufficio dell'amministrazione centrale che sostiene l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale dell'Università.

**11. CPI:** è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni, compresa la Legge n.102 del 24 luglio 2023.

**12. Diritti di proprietà intellettuale:** sono i diritti su invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, marchi, e i programmi per elaboratore.

**13. Inventore:** è una persona fisica appartenente al Personale Strutturato o Non Strutturato che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore o creatore di proprietà intellettuale.

**14. Know-how:** è l'insieme delle conoscenze, di titolarità di UNIMORE, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici Diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di Know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.

**15. Ricerca Istituzionale:** è sia la Ricerca svolta autonomamente da personale Strutturato e Non Strutturato sia quella caratterizzata dal fatto di essere finanziata con risorse interne di UNIMORE oppure da soggetti terzi ma svolta in assenza di rapporti di committenza con tali soggetti.

16. **Ricerca Commissionata:** è la ricerca commissionata e finanziata da soggetti terzi, pubblici o privati, finalizzata alla risoluzione, potenzialmente inventiva, di un particolare problema tecnico ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI e delle Linee guida del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023, quando il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altresì denominata ricerca per "conto terzi".

17. **Risultati della Ricerca:** sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, i programmi per elaboratore brevettabili e il Know-how che derivino dalla Ricerca Istituzionale o Commissionata di UNIMORE e che siano suscettibili di formare oggetto di Diritti di proprietà intellettuale.

### **Art. 3 - Commissione Trasferimento Tecnologico di Ateneo**

La Commissione Trasferimento Tecnologico è nominata dal Rettore con apposito Decreto Rettorale ed è composta da:

- almeno un componente qualificato in materia economico-finanziaria;
- almeno un componente qualificato in ambito giuridico, con specifiche competenze in materia di diritto industriale e commerciale;
- almeno un componente qualificato in scienze matematiche, informatiche e fisiche;
- almeno un componente qualificato in discipline chimiche e/o ingegneristiche;
- almeno un componente qualificato in scienze della vita;
- almeno un componente qualificato in discipline umanistiche
- da un componente dell'Ufficio Competente, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione, con funzioni di responsabile amministrativo della procedura e di segretario verbalizzante.

La Commissione resta in carica tre anni, rinnovabili, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica.

Le sedute della Commissione sono valide se partecipano almeno tre membri e le relative delibere sono assunte a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione esercita le sue funzioni anche nel caso in cui uno o più membri siano dimissionari, purché la maggioranza dei componenti sia in carica. Entro tre mesi dalla notizia delle avvenute dimissioni si provvede alla sostituzione dei membri cessati con altri di nuova nomina. Questi ultimi rimangono in carica per la residua durata del mandato conferito alla Commissione.

Per l'esame e la valutazione delle singole proposte, la Commissione può avvalersi discrezionalmente di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Ateneo - nell'area disciplinare interessata.

### **Art. 4 - Competenze della Commissione Trasferimento Tecnologico**

I compiti della Commissione Trasferimento Tecnologico, con riferimento agli Spin off, sono i seguenti:

- vagliare i singoli progetti;
- predisporre pareri per il Consiglio di Amministrazione in merito alla opportunità di costituzione nella forma di Spin off partecipato o meno e di partecipazione al capitale sociale;
- esprimere annualmente un parere sul bilancio e sulle attività dello Spin off (partecipato e non) al Consiglio di Amministrazione;
- esprimersi sulle proposte di rinnovo dello status di Spin off.

I componenti della Commissione Trasferimento Tecnologico sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine i componenti sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza che viene conservata agli atti.

La Commissione Trasferimento Tecnologico, con riferimento agli Spin off, si riunisce in date prefissate durante l'anno per la valutazione delle proposte. Il calendario delle sedute sarà reso disponibile nelle pagine web dell'Università che forniranno anche le indicazioni sulle modalità e i termini per la sottomissione delle domande.

La Commissione, con riferimento alla tutela dei Diritti di proprietà intellettuale esprime al Consiglio di Amministrazione parere obbligatorio ma non vincolante.

La Commissione Trasferimento Tecnologico per gli anni successivi al primo, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Competente e dell'Inventore, valuta l'opportunità di estendere la copertura brevettuale e fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 5 - Competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Università**

Il Consiglio di Amministrazione:

1. delibera in merito all'approvazione della costituzione degli Spin off;
2. con riferimento agli Spin off partecipati:
  - a) delibera in merito alla quota di partecipazione dell'Università;
  - b) designa i componenti di nomina universitaria negli organi gestionali e di controllo;
  - c) esprime il parere di competenza dell'Università in merito ai mutamenti della compagine sociale;
  - d) delibera sull'esercizio del diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni o quote;
  - e) delibera su un'eventuale dismissione anticipata delle quote societarie;
  - f) delibera in merito alla necessità di eventuali modifiche di capitale o di previsioni statutarie;
3. delibera su un'eventuale proroga della durata dello status;
4. delibera su un'eventuale revoca dello status di Spin off.
- 5 delibera, dopo aver valutato il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Commissione Trasferimento Tecnologico, in merito alla tutela dei diritti sull'invenzione brevettabile. Qualora decida di rinunciare ai diritti sull'invenzione, ne verrà tempestivamente data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida invece di tutelare l'invenzione, ne autorizza la relativa spesa. La decisione definitiva presa dal Consiglio di Amministrazione di UNIMORE di procedere alla tutela o meno è inoppugnabile.
6. delibera, per gli anni successivi al primo, in merito alla spesa per il mantenimento in vita del brevetto e per l'estensione della copertura brevettuale.

## **TITOLO II – REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLE SOCIETÀ SPIN OFF**

### **Art. 6 - Requisiti di Accredimento delle società Spin off richieste da Proponenti “ricercatori”**

L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società Spin off richiesta da Personale Strutturato e Personale Non Strutturato, ad eccezione dei Proponenti “studenti”:

- a) l'impresa, nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere l'utilizzo industriale commerciale e sociale di Risultati della Ricerca dell'Università.  
Tale utilizzo dovrà essere regolato attraverso un accordo formale che definisca le condizioni di sfruttamento della proprietà intellettuale e/o industriale dell'Università; alternativamente dovrà essere riconoscibile un ritorno in termini di opportunità per l'Università. L'Università si riserva comunque il diritto di chiedere una partecipazione al capitale sociale;
- b) l'attività e gli obiettivi dello Spin off non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- c) l'impresa deve essere costituenda;
- d) il verificarsi di almeno una delle seguenti tre condizioni:
  - i) azienda costituita su iniziativa dell'Università;
  - ii) azienda con partecipazione dell'Università al capitale sociale;
  - iii) azienda con partecipazione al capitale sociale di almeno un Proponente “ricercatore”;
- e) il piano di business dello Spin off deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte dello Spin off della proprietà intellettuale e/o industriale dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
- f) deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra la società Spin off e l'Università (e le sue strutture), dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università;
- g) devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione del Personale Strutturato, Assegnisti e Dottorandi di ricerca agli Spin off;
- h) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale degli Spin off;
- i) l'impresa non può essere costituita da un socio unico.

### **Art. 7 - Requisiti di Accredimento delle società richieste da Proponenti “studenti” dette anche “Junior Spin Off”**

L'Università individua i seguenti requisiti necessari per valutare l'Accreditamento di una società come Spin off richiesta da Proponenti “studenti”:

- a) l'impresa deve basare il proprio business su prodotti e/o servizi innovativi sviluppati in collaborazione con l'Università o nell'ambito di iniziative promosse dall'Università;
- b) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di tre anni;
- c) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente “studente”;
- d) il piano di business deve essere chiaramente identificato dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale).
- e) deve essere indicato un tutor appartenente al personale docente o ricercatore che sia garante dell'iniziativa, pur non rispondendone dei risultati. Il tutor svolgerà anche ruolo di raccordo con la struttura di afferenza e la Commissione Trasferimento Tecnologico, segnalando prontamente eventuali criticità di cui sia messo a conoscenza.

## **Art. 8 - Composizione della compagine societaria**

Oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:

- a) soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- b) soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

## **Art. 9 - Partecipazione del Personale e relative incompatibilità**

La partecipazione del Personale Docente e Ricercatore, degli Assegnisti e dei Dottorandi di ricerca alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale. I partecipanti offrono alla nuova entità giuridica l'impiego delle proprie competenze nel rispetto del regime della compatibilità previsto dai singoli ruoli. Il personale tecnico-amministrativo può partecipare alla Spin off in conformità alla disciplina prevista dal ruolo. Il Personale Docente e Ricercatore di cui al presente Regolamento, può entrare a fare parte del Consiglio di Amministrazione della società Spin off proposta e assumere cariche formali di Presidente e Amministratore Delegato, nel rispetto del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della società Spin off e/o la prestazione d'opera retribuita da parte del Personale Docente e Ricercatore, purché non di lavoro subordinato, è ammessa a condizione che lo svolgimento di detta attività non osti con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. L'assunzione di deleghe operative e cariche formali da parte del Personale Docente e Ricercatore all'interno di una società Spin off può avere durata massima pari a quella della partecipazione di UNIMORE all'interno della società stessa o quella della qualifica come Spin off dell'Università.

Il Personale Strutturato può partecipare alle società Junior Spin off solo in qualità di socio in termini di partecipazione al capitale, non può fornire impegno diretto al conseguimento dell'oggetto sociale e/o assumere ruoli nel Consiglio di Amministrazione delle società, né assumere cariche formali e/o deleghe operative. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del Personale Strutturato alle società Junior Spin off si rimanda alle norme di legge e ai regolamenti dell'Università per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali.

Per Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca si rimanda alla disciplina delle incompatibilità definita nelle norme di legge e negli specifici Regolamenti dell'Università.

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, i Direttori dei Centri Interdipartimentali e di Servizi, i componenti del Nucleo di Valutazione e delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin off, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo di appartenenza.

## **Art. 10 - Procedura di Accredimento e costituzione**

La proposta di Accredimento può essere avanzata da uno o più Proponenti.

La verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di Accredimento avviene a far data dalla presentazione all'Ufficio Competente dei documenti necessari all'istruttoria della Commissione Trasferimento Tecnologico

Ai fini dell'Accredimento, il team imprenditoriale procede alla redazione di:

- a) un piano di business che contenga:
  - i) obiettivi, piano economico finanziario, mercato di riferimento e modello organizzativo;
  - ii) esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e legame con attività di ricerca (per Spin off proposti da Proponenti "ricercatori") o competenze maturate grazie alla

- partecipazione ad iniziative promosse dall'Università (per Spin off richiesti da Proponenti "studenti");
- iii) modalità di sfruttamento della proprietà intellettuale ed industriale dell'Università;
- iv) composizione della compagine societaria ed indicazione della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università;
- v) l'indicazione in merito al coinvolgimento dei componenti del team imprenditoriale e relativa descrizione di ruoli e mansioni all'interno della società; per quanto concerne il personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca previsione dell'impegno orario richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività e indicazione di eventuale remunerazione prevista;
- vi) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università;
- vii) definizione dei rapporti futuri con l'Università.

La proposta di Accredimento della società quale Spin off dell'Università viene presentata alla Commissione Trasferimento Tecnologico corredata dal piano di business e da ogni altra documentazione ritenuta utile per la presentazione dell'iniziativa imprenditoriale. La Commissione potrà chiedere al/i proponente/i l'integrazione della documentazione presentata con quanto essa reputi utile alla migliore valutazione del progetto.

Nel caso di società Spin off proposta da Proponenti "ricercatori", il progetto imprenditoriale deve essere presentato prioritariamente all'Organo deliberante della Struttura a cui il/i Proponenti "ricercatori" afferiscono/partecipano (Dipartimento di afferenza e strutture assimilate).

L'Organo deliberante di ciascuna Struttura deve deliberare in merito a:

- a) riconoscimento di assenza di concorrenza/conflicto di interessi con le attività della struttura e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
- b) per il Dipartimento di afferenza: compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai Proponenti all'interno dello Spin off con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
- c) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere spazi, servizi e risorse.

Nel caso di società proposta da Proponenti "studenti" ("Junior Spin off"), è richiesta la delibera della struttura di afferenza del tutor interno di riferimento per il progetto imprenditoriale.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito alla proposta di Accredimento e costituzione di una società Spin off.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera analizzando i seguenti documenti:

- a) piano di business;
- b) parere della Commissione Trasferimento Tecnologico;
- c) delibere delle strutture di afferenza e appartenenza dei Proponenti "ricercatori".

Lo status di società Spin off accreditata dall'Università è riconosciuto per le costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da meno di tre anni, il cui Accredimento è richiesto da Proponenti "studenti", a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

L'eventuale revoca dello status di Spin off dell'Università è disposta, a seguito dell'istruttoria della Commissione Trasferimento Tecnologico, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Con la revoca dell'Accredimento, le società perdono la possibilità di fruire di servizi, agevolazioni, e non possono definirsi "Spin off dell'Università di Modena e Reggio Emilia".

## **Art. 11 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale**

L'Università, a sua discrezione, valuta l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin off.

La partecipazione dell'Università allo Spin off universitario non eccede, di norma, i cinque anni a decorrere dalla data di costituzione della società.

La partecipazione dell'Università nello Spin off, compatibilmente con le risorse disponibili, non può essere superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità, o in considerazione di specifiche previsioni normative o di strumenti di finanziamento.

La partecipazione dell'Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi.

Negli Spin off partecipati, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, all'Università deve essere in tutti i casi garantito:

- a) il diritto di assoggettare al proprio consenso ogni variazione, anche indiretta, dell'entità della propria partecipazione o dei diritti da essa attribuiti o ad essa collegati;
- b) il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci;
- c) il diritto di esprimere il gradimento sui mutamenti della compagine sociale;
- d) il diritto di nominare, indipendentemente dalla misura della partecipazione sociale, propri rappresentanti negli organi dello Spin off;

A tal fine, lo statuto dello Spin off e gli accordi parasociali devono essere redatti in conformità alle previsioni sociali e parasociali delle società Spin off come approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

#### **Art. 12 - Utilizzo del logo dell'Università**

Allo scopo di identificare la società, lo Spin off può utilizzare nella denominazione sociale e nelle corrispondenze il logo e la denominazione dell'Università, con la dicitura "Spin off dell'Università di Modena e Reggio Emilia". L'utilizzo del logo dell'Università è concesso a titolo gratuito sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università entro 60 giorni dalla data di costituzione delle società o dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università in caso di società Junior Spin off già costituite; il contratto avrà durata pari a quella dell'accreditamento della Società Spin off stessa. Il contratto di licenza prevedrà tra l'altro che lo Spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

L'Università potrà ritirare la concessione di uso del logo in qualsiasi momento e con atto unilaterale, in caso di uso improprio del sigillo tale da pregiudicare il prestigio e l'immagine dell'Università stessa, con la facoltà per l'Università di chiedere allo Spin off il risarcimento dei danni. In tal caso troverà applicazione l'art. 10. relativo alla revoca dello status di Spin off.

#### **Art. 13 - Durata dello Spin off**

La qualifica di Spin off ha una durata di norma pari a tre anni rinnovabili per due anni su motivata valutazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Commissione Trasferimento Tecnologico. In caso di particolare interesse dell'Ateneo, la qualifica di Spin off universitario potrà essere fin dalla costituzione disposta per un periodo pari a cinque anni e potranno essere parimenti definiti rinnovi per un periodo uguale o superiore su motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della Commissione Trasferimento Tecnologico.

#### **Art. 14 - Servizi, risorse e agevolazioni**

L'Università, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno, prevede servizi di supporto e incubazione a favore degli Spin off dell'Università. Tali servizi hanno l'obiettivo di sostenere nei primi anni di vita le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle aziende accreditate, attraverso una serie di agevolazioni fornite dall'Università, dalle sue strutture o da altri soggetti partner.

I rapporti tra le società Spin off, l'Università e le sue strutture per la disciplina dei servizi/risorse offerti

sono regolati da specifico contratto.

I servizi erogati dall'Università e dalle sue strutture a favore degli Spin off non potranno eccedere i tre anni, o i cinque anni se il rinnovo è concesso. Al fine della richiesta di rinnovo dei servizi e risorse erogati dall'Università e dalle sue strutture a favore degli Spin off, le società Spin off devono accompagnare la richiesta da una relazione motivata.

Gli spazi che l'Università concede agli Spin off sono costituiti, prioritariamente, da quelli appositamente dedicati all'interno della palazzina MoreCube o di altro edificio destinato alle Spin off. Solo nel caso di indisponibilità di detti spazi può essere concesso, previo parere favorevole della struttura dipartimentale, l'utilizzo di spazi all'interno del Dipartimento coinvolto. Resta ferma la possibilità di richiedere anche l'eventuale utilizzo di laboratori per le attività degli Spin off previo accordo con le singole strutture dipartimentali cui gli stessi afferiscono.

## **Art. 15 - Proprietà intellettuale**

La proprietà industriale dei Risultati della Ricerca svolta dallo Spin off successivamente alla sua costituzione è in capo allo stesso.

Tale disposizione non si applica qualora i Risultati della Ricerca:

- a) siano stati anche in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin off. Nel caso in cui lo Spin off depositi entro un anno a partire dalla data della sua costituzione una domanda di brevetto avente ad oggetto un'invenzione il cui ambito sia ricompreso nell'oggetto sociale dello Spin off, l'invenzione si considera di titolarità dell'Università a meno che chi depositi la domanda non dimostri che l'invenzione non è stata sviluppata utilizzando mezzi e risorse dell'Università stessa;
- b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università e/o siano inclusi inventori appartenenti al Personale Strutturato. Alle invenzioni così conseguite dai soci universitari partecipanti a Spin off si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e le previsioni di cui al Titolo III del presente Regolamento.

In queste ipotesi, i Diritti di proprietà intellettuale che derivano dall'attività inventiva svolta appartengono all'Università e allo Spin off, in comunione tra loro; la quota di ciascuno sarà determinata sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario.

Il trasferimento dei diritti sull'invenzione, brevettata o non brevettata, nonché sulle altre opere dell'ingegno oggetto di proprietà intellettuale ed industriale, dall'Università allo Spin off, in relazione alla quota di diritti di titolarità di quest'ultimo, può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica. Se l'Università è titolare di un brevetto del quale il proponente di uno Spin off è Inventore, la cessione o licenza sarà offerta prioritariamente allo Spin off, alle condizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, a fronte di una specifica proposta economica.

## **Art. 16 - Monitoraggio delle società Spin off partecipate o non partecipate dell'Università**

Ogni anno, nel rispetto dei principi enunciati nel DM del MIUR del 10 agosto 2011 n 168, artt. 4 e 5, al fine del mantenimento dell'Accreditamento, l'Ufficio Competente somministra un questionario di monitoraggio alle società accreditate come Spin off, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Chiede inoltre a tali società di fornire l'ultimo bilancio depositato. Il rappresentante nominato dall'Ateneo nelle Spin off partecipate riferirà almeno una volta all'anno sullo stato di sviluppo della società.

Le società sono tenute, al fine di mantenere lo status di società accreditate dall'Università, a fornire le informazioni e i documenti richiesti entro la scadenza indicata nella comunicazione. In particolare, come previsto dal sopracitato DM 168/2011 e in osservanza alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

## **Art. 17 - Conflitto di interessi**

Il Personale Strutturato, gli Assegnisti e i Dottorandi di ricerca che partecipano alle società Spin off non possono svolgere attività in concorrenza o in conflitto d'interessi con le attività istituzionali dell'Università ivi compresi i suoi rapporti con imprese terze che commissionino all'Università o collaborino con essa alla realizzazione di programmi di ricerca.

Il Personale Strutturato, gli Assegnisti e i Dottorandi di ricerca sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello Spin off partecipato o non partecipato nel ricoprire una carica gestionale nella stessa.

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. Lo Spin off non potrà acquisire commesse altrimenti indirizzate all'Università.

## **TITOLO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA**

### **Art. 18 - Tipologie di Ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento**

Il presente Regolamento trova applicazione per i Risultati della Ricerca e i relativi Diritti di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Istituzionale e Commissionata come sopra definite, delle quali sia partecipe il Personale Strutturato e Non Strutturato.

Sono salve le specifiche pattuizioni di deroga alle disposizioni del presente Regolamento in quanto dallo stesso consentite, limitatamente alle fattispecie di Ricerca Commissionata e relativamente agli aspetti di titolarità dei risultati. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti.

### **Art. 19 - Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIMORE**

I diritti morali sulle creazioni intellettuali realizzate da Personale Strutturato e/o non Strutturato UNIMORE spettano sempre e inderogabilmente ai loro autori, a prescindere dalla titolarità dei relativi diritti patrimoniali.

### **Art. 20 - Titorialità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni frutto di Ricerca Istituzionale**

La titolarità dei Diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca Istituzionale spetta, ai sensi dell'art. 65 CPI come modificato dalla Legge n. 102 del 24 luglio 2023, a UNIMORE, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Qualora detti Risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di ricerca collaborativa, svolta con una o più parti, anche private, che abbiano finanziato anche soltanto parzialmente dette attività ma al di fuori di un rapporto di committenza, UNIMORE, in base al contributo fornito alle attività, è titolare dei diritti relativi alla propria quota di titolarità.

Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità l'Ufficio Competente procederà alla definizione di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarità, in accordo eventualmente con quanto negoziato all'interno di convenzioni, di contratti di ricerca o di consorzio.

Qualora un'invenzione sia conseguita con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università o Pubbliche Amministrazioni, italiane o straniere, aventi tra i propri scopi istituzionali la ricerca, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, per addivenire con questi ad una regolamentazione convenzionale in merito alla titolarità e al conseguente criterio di ripartizione delle spese.

Qualora un'invenzione sia conseguita con la partecipazione anche di soggetti diversi da Università o Pubbliche Amministrazioni non aventi tra i propri scopi istituzionali la ricerca, i diritti patrimoniali di quest'ultimi saranno regolati dai relativi contratti e, in mancanza, dalle norme di legge in materia.

### **Art. 21 Invenzioni occasionali**

Qualora l'invenzione sia conseguita da Personale Strutturato di UNIMORE senza avvalersi di strutture dell'Ateneo, grazie a mezzi e investimenti personali dell'inventore e fuoriesca dai suoi compiti istituzionali di didattica e di ricerca, si applica la disciplina dell'art. 64.3 del c.p.i.. In tal caso spetta ad UNIMORE il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto previsto dal medesimo articolo, fermo restando il diritto morale dell'inventore ad essere riconosciuto autore dell'invenzione.

### **Art. 22 - Norme speciali sulla Ricerca Commissionata**

La titolarità dei Risultati della Ricerca Commissionata è definita in apposite clausole dei contratti

sottoscritti con i finanziatori della Ricerca stessa nel rispetto delle Linee guida del Decreto interministeriale del 26 Settembre 2023.

Tali clausole devono comunque valorizzare il contributo di UNIMORE in termini di risorse e/o apporto inventivo, prediligendo la possibilità di titolarità congiunta dei Risultati della Ricerca.

Nel caso in cui in detti contratti venga prevista la titolarità congiunta dei risultati, la quota di titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati sviluppati da Personale Strutturato e Non Strutturato spetta ad UNIMORE stessa.

Fatte salve le ragioni di tutela delle informazioni confidenziali del committente, gli Inventori conservano il diritto di utilizzare le conoscenze che formano oggetto di trasferimento al committente stesso, per finalità di didattica, di ulteriore ricerca e di attività di divulgazione scientifica comunque intesa.

### **Art. 23 - Tutela della natura confidenziale delle informazioni**

Il Personale Strutturato e Non Strutturato è tenuto a rispettare la natura confidenziale delle informazioni nella comunicazione di Risultati della Ricerca rappresentati da Know-how, ovvero contenuti in rapporti d'invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate, anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto con UNIMORE. In ogni caso il Personale è tenuto a comunicare il know how innovativo messo a punto all'Ufficio Trasferimento Tecnologico, affinché quest'ultimo possa valutare se sussistano i presupposti per una sua brevettazione. In ogni caso la titolarità di siffatto know how spetta ad UNIMORE ed è in particolare fatto divieto al Personale che l'ha conseguito di divulgarlo e/o cederlo a terzi senza il previo consenso scritto dei competenti Organi Accademici

In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni a UNIMORE, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza di UNIMORE, è fatto obbligo al Personale Strutturato e Non Strutturato di utilizzare gli accordi di confidenzialità forniti dall'Ufficio Competente.

### **Art. 24 - Comunicazione dell'invenzione**

Il Personale Strutturato e Non Strutturato che ritenga di aver conseguito, all'interno della propria attività di Ricerca Istituzionale o Commissionata, risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale, è tenuto a darne comunicazione a UNIMORE, entro 30 giorni dal conseguimento dell'invenzione, fermo l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

A tal fine l'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione per iscritto, utilizzando l'apposito modulo reperibile direttamente presso l'Ufficio Competente (sede dell'Ufficio o sito web), dal quale risultino tra l'altro:

- a) nome dell'Inventore (o degli Inventori), specificandone il rapporto con l'Ateneo e le percentuali di apporto inventivo ed eventuali enti contitolari;
- b) titolo e contenuto dell'invenzione;
- c) descrizione degli aspetti di novità, originalità, applicabilità industriale che connotano l'invenzione rendendola suscettibile di brevetto;
- d) potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione.

Laddove l'Inventore intenda inviare, a comitati editoriali od organizzativi, articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto della comunicazione dell'invenzione, egli è tenuto a specificarlo espressamente in detta comunicazione, indicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione e pubblicazione dovrebbero compiersi e comunque non ha facoltà di trasmettere tali articoli prima di aver ottenuto espressa autorizzazione scritta da parte dell'Università, onde non pregiudicare la novità e la brevettabilità dell'invenzione stessa.

In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la comunicazione all'Ateneo può essere presentata anche da un solo Inventore, il quale deve tuttavia indicare anche i nomi dei co-inventori.

## **Art. 25 - Obblighi di UNIMORE**

Al ricevimento da parte della Struttura interna della scheda di richiesta per l'apertura di una pratica di brevetto compilata a cura del Personale Strutturato e Non Strutturato, l'Ufficio Competente dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

UNIMORE, generalmente entro 2 mesi e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate immediatamente dopo la ricezione della comunicazione.

I termini decorrono dalla ricezione della comunicazione completa in ogni sua parte; là dove la scheda di richiesta risulti incompleta, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa, richiesta dall'Ufficio Competente, è ottenuta.

Qualora UNIMORE non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora UNIMORE abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

Sono salvi i diritti di UNIMORE di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica nonché per finalità di didattica e divulgative, fermo restando il corrispettivo previsto per UNIMORE all'art 32.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, si presume conseguita nel corso del rapporto con UNIMORE, l'invenzione di cui sia chiesta dall'inventore la brevettazione entro un anno solare dalla cessazione del rapporto di dipendenza del ricercatore con UNIMORE.

UNIMORE verificherà specifiche pattuizioni di deroga alle disposizioni del presente articolo, relativamente alla Ricerca Commissionata ed Istituzionale svolta in collaborazione per cui la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, coinvolti.

## **Art. 26 - Obblighi dell'Inventore**

Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori di UNIMORE sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

Qualora UNIMORE abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'Ufficio Competente, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

È fatto obbligo agli Inventori di UNIMORE di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con l'Ufficio Competente e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

## **Art. 27 - Istruttoria e primo deposito**

L'Ufficio Competente, eventualmente anche mediante ricorso a consulenti esterni, procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale Strutturato e Non Strutturato.

Salvo che non sussistano particolari ragioni imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca o dalla richiesta di eventuali contitolari, anche al fine di contenere i costi amministrativi, UNIMORE provvede alla iniziale protezione di detti Risultati mediante il deposito della sola domanda di brevetto nazionale.

Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l'Ateneo si avvale, attraverso l'Ufficio Competente e mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti, della collaborazione di Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi.

### **Art. 28 - Spese**

Le spese per la protezione dei Risultati della Ricerca, in caso di parere positivo del Consiglio di Amministrazione, sono sostenute da UNIMORE per la propria quota di titolarità.

Si precisa che è escluso l'utilizzo di ogni fondo di Ateneo o Dipartimentale per brevetti che non siano a titolarità UNIMORE.

### **Art. 29 - Decisione di estensione**

La decisione di estensione territoriale è presa da UNIMORE sulla base delle indicazioni fornite dagli Inventori nella relativa richiesta, e/o dall'Ufficio Competente, anche in base alle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.

Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione in uno o più Paesi si applica l'art. 30 del presente Regolamento.

### **Art. 30 - Decisione di abbandono**

Ove UNIMORE decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno rispettate eventuali pattuizioni sottoscritte con soggetti terzi che hanno diritto a subentrare ad UNIMORE.

In ultima istanza saranno informati gli Inventori designati in tempo utile per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale.

Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

### **Art. 31 - Obblighi di valorizzazione e forme**

UNIMORE provvede, mediante l'Ufficio Competente, ovvero anche mediante professionisti esterni selezionati, alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità di UNIMORE.

L'attività di valorizzazione potrà avvenire mediante partecipazione a progetti di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti che di imprese Spin off.

Nell'attività di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale terrà conto delle indicazioni della Commissione in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Fattore determinante nella valutazione in merito all'attivazione ed al mantenimento, con eventuale rinnovo ed estensione all'estero, di un brevetto a titolarità di UNIMORE è la potenzialità di sfruttamento economico dello stesso.

L'Ufficio Competente valuterà le procedure svolte e le trattative intraprese per la selezione degli Enti a cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Ateneo alle migliori condizioni economiche, e riferisce alla Commissione Trasferimento Tecnologico, che formulerà una proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 32 - Ripartizione dei proventi**

Ove, a seguito delle attività di valorizzazione, UNIMORE consegua proventi economici a qualunque titolo, sia nel caso di Risultati di una Ricerca Istituzionale, sia nel caso di Risultati di Ricerca Commissionata, ove sia prevista dal contratto una partecipazione ai proventi in favore di UNIMORE, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula:

a. Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti per il

conseguimento e il mantenimento in vita dei Diritti di proprietà intellettuale.

b. La somma ottenuta sulla base della lett. a) verrà corrisposta in ragione del 50% all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di più inventori), in ragione del 20% al Dipartimento dal quale proviene l'Inventore (o ai Dipartimenti pro quota in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Dipartimenti), in ragione del 27% da destinarsi ad attività di Terza Missione e in ragione del 3% al Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'Art.6 del "Regolamento per la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in regime di impegno a tempo pieno e definito".

La corresponsione dei proventi della valorizzazione a Personale Non Strutturato non fa presumere l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con UNIMORE, né vincoli di subordinazione o parasubordinazione diversi da quelli già eventualmente in essere al momento della comunicazione.

Qualora UNIMORE abbia deciso di non procedere alla brevettazione e questa sia stata richiesta e ottenuta dagli inventori, a UNIMORE, al netto dei costi per la brevettazione stessa e il suo mantenimento, spetterà il 30% dei proventi ottenuti dagli inventori a seguito dello sfruttamento economico dell'invenzione stessa. In particolare tale percentuale si intende così suddivisa: 20% al Dipartimento/i di afferenza degli inventori, 7% ad attività di Terza Missione e 3% al Fondo di Ateneo per la premialità.

## **TITOLO IV – EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il precedente "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVITÀ DI SOCIETÀ SPIN OFF E START UP UNIVERSITARIE" trova applicazione esclusivamente per le società già costituite.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative alla costituzione di nuovi Spin off e quelle relative ai Diritti di proprietà intellettuale di UNIMORE saranno soggette alle disposizioni qui previste.

Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.

Le disposizioni indicate dall'art. 24 all'art. 32 del presente Regolamento si intendono applicate a tutti i Diritti di proprietà intellettuale come definiti all'art. 2 del presente Regolamento.

Le disposizioni indicate all'art. 12, aventi effetto in melius, sono suscettibili di applicazione retroattiva e dunque vanno applicate anche alle società già accreditate alla data dell'entrata in vigore della presente modifica regolamentare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.

### **Art. 34 - Emanazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Università.